

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato in Roma

20
FEBBRAIO

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente

Ai sensi dell'art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 febbraio 2015 è l'ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

La prossima scadenza è il 20 marzo 2015

28
FEBBRAIO

Gas ad effetto serra: assegnazione delle quote

Ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE deve rilasciare le quote di emissioni di gas a effetto serra assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 3, e art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 30/2013, per l'anno in corso, fatta eccezione per i casi di impianti che abbiano cessato la propria attività nell'anno precedente piuttosto che per i casi di sospensione ex art. 23.

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

Osservatorio nazionale rifiuti: invio della relazione annuale

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.M. n. 309/2000, il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale l'Osservatorio nazionale sui rifiuti deve approvare e trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a quello dello Sviluppo economico, a quello della Salute e a quello dell'Economia e delle Finanze, la relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente al supporto amministrativo e contabile dell'Osservatorio medesimo.

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

Rapporto annuale dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Ai sensi dell'art. 54, regolamento CE n. 1907/2006, il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale l'Agenzia europea per le sostanze chimiche deve pubblicare sul proprio sito *web* una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno civile precedente relativamente agli obblighi su di essa incombenti in materia di valutazione. Questa relazione dovrà includere, in particolare, raccomandazioni ai dichiaranti potenziali, al fine di migliorare la qualità delle future registrazioni.

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

ADEMPIMENTI E SCADENZE

Invio della relazione annuale degli utilizzatori di amianto

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, legge n. 257/1992, e circolare 17 febbraio 1993, n. 124976, il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, devono inviare alle regioni o province autonome territorialmente competenti, nonché relative AUSL, una relazione indicante: 1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica; 2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti; 3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,28 a euro 5164,57.

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

Comunicazione sul mix "complementare" dei produttori di energia elettrica

Il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale i produttori di energia elettrica devono comunicare al GSE, in riferimento all'anno precedente, la composizione del mix "complementare" di cui all'art. 5, comma 4, D.M. 31 luglio 2009, unitamente agli elementi informativi connessi alla determinazione dello stesso. Le modalità della comunicazione sono definite dal GSE medesimo in collaborazione con TERNA.

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

Rifiuti di pile e accumulatori: comunicazione annuale delle quantità trattate

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 188/2008 [modificato dall'art. 1, comma 6, lettera a), D.Lgs. n. 21/2011] il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale gli impianti di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori devono comunicare, al Centro di coordinamento di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 188/2008, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati (suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori) e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre categorie di pile e accumulatori di cui all'Allegato III, punto 3, lettera b) (pile e accumulatori portatili, accumulatori industriali e accumulatori veicoli, secondo le sottofamiglie indicate nella tabella 1, Allegato III).

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

Relazione annuale dei consulenti per la sicurezza nei trasporti

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 35/2010, il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale il consulente sulla sicurezza nei trasporti deve redigere la relazione annuale sull'attività di impresa, consegnandone copia al legale rappresentante dell'impresa e indicando, tra l'altro, le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di autotrasporto, di carico e scarico delle merci pericolose nonché per lo svolgimento delle attività di impresa in condizioni ottimali di sicurezza (circolare 6 marzo 2000, n. U di G. MOTn. A9, prot. n. 513/4915/10, modificata dalla circolare 5 aprile 2011, prot. DIV 3, n. 10898).

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

Dichiarazione annuale sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto

Ai sensi dell'art. 17, commi 29 e 30, legge n. 449/1997, e D.P.R. n. 416/2001, il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale gli esercenti dei Grandi Impianti di Combustione (GIC secondo le definizioni di

cui all'art. 17, comma 29, legge n. 449/1997, ed ex art. 1, D.P.R. n. 416/2001) devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, la dichiarazione annuale contenente i dati relativi alle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) dell'anno precedente. In particolare, la dichiarazione dovrà contenere: a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente e negozialmente; b) il comune, la via e il numero civico o la località in cui si trova l'impianto; c) la costituzione di grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti; d) la qualità e quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato, anche risultante dalla documentazione fiscale; e) la quantità complessiva rispettivamente di SO₂ e NO_x emessa e la relativa metodologia di calcolo. L'esercente dovrà conservare per almeno cinque anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione. A carico dei trasgressori è previsto: a) per il ritardato versamento, l'indennità di mora e gli interessi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995; b) per l'omesso pagamento, oltre l'indennità di mora e gli interessi di cui al precedente punto, anche la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa dovuta; c) per gli ulteriori tipi di inosservanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37.

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

Rapporto annuale dei gestori del servizio di acquedotto e fognatura

Ai sensi dell'art. 146, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale il gestore del servizio di acquedotto e/o fognatura deve trasmettere all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nonché all'ente di governo dell'ambito, il rapporto annuale relativo ai dati sulle perdite degli acquedotti.

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

Invio delle nuove schede informative su dati di produzione e vendita da parte dei titolari di imprese commerciali e società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari

Ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 150/2012, il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, devono inviare in via telematica al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), o su supporto magnetico all'autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita (relativa all'utilizzatore finale) secondo le modalità tecniche definite dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La scheda dovrà riportare almeno: a) le informazioni relative al dichiarante (ragione sociale o cognome e nome, se si tratta di persona fisica, partita IVA e codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail) nonché la specificazione, nel caso di intestatario della registrazione o intermediario («*esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari*»); b) le informazioni relative ai prodotti fitosanitari o coadiuvanti di prodotti fitosanitari, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri (circolare 30 ottobre 2002).

La prossima scadenza è il 28 febbraio 2016

Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale

Ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 476/1999, il 28 febbraio 2015 scade il termine entro il quale le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto, da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

La prossima scadenza è il 31 marzo 2015

2

MARZO

Relazione annuale sulla qualità delle acque da balneazione

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 116/2008, le regioni devono trasmettere entro il 2 marzo 2015 (il 1° marzo 2015 è festivo), al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le informazioni relative all'individuazione delle acque di balneazione e punti di monitoraggio, all'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, all'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare, all'eventuale ampliamento della stagione balneare e, infine, all'aggiornamento delle acque di balneazione. Le notizie relative all'individuazione delle acque di balneazione, punti di monitoraggio, e al profilo delle medesime acque dovranno essere inviate anche al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La prossima scadenza è il 1° marzo 2016

Comunicazione annuale dei "controllori" sulle pitture, le vernici e i prodotti di carrozzeria con utilizzo di solventi

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 161/2006, modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 33/2008, i soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del D.Lgs. n. 161/2006, nonché la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'Allegato I al D.Lgs. n. 161/2006 (tipologie di pitture, vernici e prodotti di carrozzeria contenenti solventi), devono trasmettere entro il 2 marzo 2015 (il 1° marzo 2015 è festivo) al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i dati e le informazioni previsti all'Allegato IV (*rectius III-bis*), riferiti ai controlli svolti nell'anno civile precedente.

La prossima scadenza è il 1° marzo 2016

Dichiarazione annuale sulle armi chimiche

Ai sensi dell'art. 6, legge n. 496/1995, come modificato dall'art. 4, legge n. 93/1997, il 2 marzo 2015 (il 1° marzo 2015 è festivo) scade il termine per inviare la Dichiarazione annuale da parte delle imprese che producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, ovvero usano o detengono, acquistano, vendono, importano o esportano e, comunque, trasferiscono i composti chimici elencati alle tabelle 1, 2 o 3, Annesso, sui composti chimici della Convenzione di Parigi 13 gennaio 1993, ovvero svolgono le attività elencate nella Parte IX, Annesso. La Dichiarazione, in unica copia, completa di ogni parte e firmata in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'azienda, dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r al Ministero dello Sviluppo economico – DGSPC – Ufficio armi chimiche, Via Molise, 19 – 00187 Roma, o, in alternativa, mediante fax al n. 06/47887850, conservando l'originale con gli estremi della spedizione. Per quanto riguarda le modalità di compilazione si rinvia alla circolare 4 aprile 1997, n. 37877, 30 luglio 1997, n. 358420, 22 gennaio 1998, n. 775036, e alla circolare 22 febbraio 1999, n. 775043.

Sono esclusi da questo obbligo i produttori di miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) e alla tabella 3, Annesso, sia presente in quantità inferiore al 15% in peso, nonché i produttori di miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A), Annesso, sia presente in quantità inferiore allo 0,5%. Nel caso di omissione è previsto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da uno a tre anni per omissione o non veritiera dichiarazione (art. 11, comma 1, legge n. 496/1995).

La prossima scadenza è il 1° marzo 2016

Risultati dei controlli annuali sugli alimenti per animali

Ai sensi dell'art. 6, D.M. 14 ottobre 1999, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi, e gli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome, devono trasmettere entro il 2 marzo 2015 (il 1° marzo 2015 è festivo) al Ministero della Salute i risultati conseguiti dal programma coordinato di controllo sugli alimenti per animali o qualsiasi sostanza utilizzata in alimentazione animale, con allegata una relazione redatta in conformità ai criteri di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/1998.

La prossima scadenza è il 1° marzo 2016

Fonti energetiche: stoccaggio strategico del gas

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 26 settembre 2001, le imprese di stoccaggio strategico del gas devono pubblicare entro il 2 marzo 2015 (il 1° marzo 2015 è festivo), sulla base della ripartizione operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le disponibilità di stoccaggio strategico di propria competenza e le condizioni per l'accesso a questo servizio.

La prossima scadenza è il 1° marzo 2016

4

MARZO

Emissioni di rumore. Aeroporti comunitari

In data odierna cessa il periodo di salvaguardia previsto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 13/2005, a favore dei velivoli marginalmente immatricolati nei Paesi in via di sviluppo in relazione all'art. 5, decreto legislativo medesimo, «*Criteri relativi all'introduzione di restrizioni operative per i velivoli marginalmente conformi*».

12

MARZO

Formazione pregressa per le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione

Il 12 marzo 2015 scade il termine fino al quale possono essere integrati i corsi di formazione condotti precedentemente all'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 purché entro questo termine siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, con verifica finale di apprendimento (punto 9.1, accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012).

Alla stessa data scade il termine finale entro il quale integrare la propria formazione da parte dei lavoratori già addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (punto 12.1, Accordo 22 febbraio 2012).